

DURC

Decreto Ministeriale 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2013, n. 165.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Modalità di rilascio DURC art. 2

1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, **emettono il predetto documento** con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, **precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita** per il rilascio del DURC medesimo.

Modalità di utilizzo del DURC art. 3

1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all'art. 2, **può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.**
2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede **l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.**
3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.

Modalità di utilizzo della certificazione art. 4

1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalità di cui al comma 2.

Modalità di utilizzo della certificazione art. 4

2. **Il credito indicato nella certificazione** esibita per il rilascio del DURC può **validamente** essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo **previa estinzione** del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata dal DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, **apposita delegazione di pagamento** alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

Art.